

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2542

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NAPOLITANO FRANCESCO

Presentata il 15 luglio 1965

**Modifica all'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108,
relativa alle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 ottobre 1949, n. 771, riconosce agli agenti delle ferrovie dello Stato, che vengano assunti, o comunque facciano passaggio ad altra Amministrazione dello Stato, il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale civile e militare dello Stato, estendendo tale diritto anche ai casi di assunzione o passaggio verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

Con l'articolo 8 di tale legge, è stato anche abolito l'articolo 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742, da cui traeva origine la limitazione portata dall'articolo 10 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, relativa alle concessioni gratuite di viaggio sulle ferrovie dello Stato, che stabiliva che dette concessioni potevano essere accordate soltanto nei casi di passaggi verificatisi in base a disposizione organica.

Cessate, così, tutte le disposizioni restrittive che vietavano all'Amministrazione ferroviaria di potere concedere ai suoi ex agenti

passati ad altre Amministrazioni, in via principale, il trattamento di quiescenza per gli anni di servizio prestati alle sue dipendenze, ed in via accessoria e consequenziale, le concessioni gratuite di viaggio, prima limitate ai casi tassativamente previsti dall'abolito articolo 10 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, non si vede come possa rimanere in vigore l'articolo 20, comma primo, lettera a) della legge 21 novembre 1955, n. 1108, che regola *ex-novo* tutta la materia riguardante le concessioni gratuite di viaggio e dispone che le concessioni gratuite in questione spettano al personale che faccia passaggio, escludendo dal beneficio coloro che alla data di entrata in vigore di detta legge n. 1108, avevano già fatto tale passaggio.

Si rende pertanto necessario che l'articolo 20, comma primo, lettera a) della legge 24 novembre 1955, n. 1108, venga opportunamente modificato e ciò giustifica la presentazione della presente proposta che si raccomanda alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 20, comma primo, lettera *a*), della legge 21 novembre 1955, n. 1108, è modificato come segue:

« *a*) al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che faccia o abbia fatto passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato, nonché alle rispettive famiglie.

Il trattamento stabilito nella lettera precedente è ammesso soltanto se il personale ha prestato servizio nell'Amministrazione di origine per un periodo minimo di anni dieci ».